POLICY DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

Policy interna per la gestione delle Operazioni Personali

di Soggetti Rilevanti

Directa S.I.M.p.A.

Versione 3.0

Aggiornata al 23/06/2025

Approvata dal CdA in data 23/06/2025

il presente documento è di proprietà di Directa SIM.p.A.

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione espressa di Directa

INDICE

1	Premessa		pag.2
2	Quadro normativo di riferimento		pag.2
3	Scopo della Policy		pag.3
4	Destinatari della Policy		pag.3
5	Soggetti Rilevanti Directa. Identificazione.		pag.7
6	Divieti e restrizioni in materia di Operazioni Personali		pag.8
7	Operazioni Personali e condotte Vietate		pag.9
8	Casi di inapplicabilità della Policy. Operazioni Personali Esenti		pag.11
9	Obblighi di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti. Operazioni Oggetto di Segnalazione		pag.12
10	Registro delle Operazioni Personali e procedura di verifica		pag.13
11	Sistema Sanzionatorio		pag.14
12	Conservazione della documentazione e tutela Privacy		pag.14
13	Aggiornamento della Policy		pag.14

1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare la politica aziendale cui ***Directa Sim S.p.A.*** (di seguito anche "DIRECTA" o la "SIM") si attiene al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di Operazioni Personali, e le misure organizzative adottate per tale scopo.

La Direttiva 2014/65/UE (di seguito, "**MiFID 2**") e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 (di seguito, "**Regolamento delegato MiFID 2**") richiedono agli intermediari di istituire, applicare e mantenere disposizioni adeguate volte a disciplinare la **gestione delle Operazioni Personali**. Rientrano in tale ambito determinate operazioni poste in essere da soggetti che, per il ruolo o la posizione che rivestono, risultano in potenziale conflitto di interesse o che abbiano accesso ad informazioni cosiddette "privilegiate", detti **Soggetti Rilevanti**[1].

Con la presente, in particolare, DIRECTA ottempera a quanto disposto dall'**art. 29 del Regolamento delegato MiFID 2**, che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di **Operazioni Personali dei Soggetti Rilevanti.**

La **Policy di Gestione delle Operazioni Personali** ha efficacia a partire dalla data di approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione DIRECTA.

2. Quadro normativo di riferimento

La disciplina **Europea** di riferimento è così sintetizzabile:

- **Direttiva 2014/65/UE**
  (di seguito, la "***MiFID 2***")

- **Regolamento delegato (UE) 2017/565,** che integra la *MiFID 2* per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini della direttiva, nello specifico per la materia agli **artt. 28 e 29.**
  (di seguito, ***Regolamento delegato MiFID 2***)

- **Regolamento (UE) n. 596/2014**
  (di seguito anche, **Regolamento MAR**)

[1] Intesi, appunto, come coloro che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.

La **disciplina nazionale** è così sintetizzabile:

- **Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n.58/1998 in materia di intermediari**, adottato dalla Consob con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018, nello specifico per la materia all' **art. 91.** (di seguito "***Regolamento Intermediari***")
- **Decreto Legislativo n. 58/1998** ("**Testo Unico della Finanza**") come modificato dal **d.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018**, con particolare riferimento alla definizione di "informazione privilegiata", che rinvia all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR)

Gli orientamenti di **Vigilanza sono**:

- **Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23-3-2011,** a seguito di quesiti posti da Assosim in tema di operazioni personali.

3. Scopo della Policy

La presente Policy si propone di disciplinare il processo di gestione delle **Operazioni Personali, effettuate su strumenti finanziari da parte dei Soggetti Rilevanti di DIRECTA**, allo scopo di applicare politiche e procedure sufficienti a garantire il rispetto degli obblighi normativi previsti dal legislatore comunitario e nazionale.
Il presente documento illustra la politica con cui DIRECTA**:**

- ✓ definisce il perimetro di applicazione della normativa in materia;
- ✓ individua i Soggetti Rilevanti e le Operazioni Personali a questi riconducibili;
- ✓ delinea le misure di gestione adottate per le Operazioni Personali.

4. Destinatari della Policy

Al fine di individuare l'ambito di applicazione e i destinatari della presente Policy è necessario riportare le definizioni di:

- ✓ **Operazione Personale**
- ✓ **Soggetto Rilevante**
- ✓ **Soggetto Collegato**

richiamate nel Regolamento delegato MiFID 2.

➢ L'art. 28 del *Regolamento delegato MiFID 2* definisce come **Operazione Personale** "*una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:*

a) *il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;*

b) *l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:*

i. *il **Soggetto Rilevante**;*

ii. *una persona con cui il Soggetto Rilevante ha **rapporti di parentela** o **stretti legami**;*

iii. *una persona nei confronti della quale il Soggetto Rilevante ha un **interesse significativo**, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione."*

*Nel testo della lettera **b)** vengono individuate pertanto **2 categorie di soggetti:***

1. <u>Soggetti Rilevanti</u>

In conformità con quanto previsto dall'art. 2 comma 1, punto 1, del Regolamento Delegato Mifid 2, "*si intende per **Soggetto Rilevante** uno dei seguenti soggetti:*

a) *amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;*

b) *amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;*

c) *dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;*

d) *persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa."*

2. <u>Soggetti Collegati</u>

Dall'art 2 comma 1, punto 3bis, del Regolamento Delegato Mifid 2, si evince la definizione di **Soggetti Collegati**, intendendosi le persone legate al Soggetto Rilevante da:

a) RAPPORTI DI PARENTELA rientrano in questa categoria:

- ✓ il coniuge del Soggetto Rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale
- ✓ i figli o i figliastri a carico del Soggetto Rilevante
- ✓ ogni altro parente[2] del Soggetto Rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'Operazione Personale considerata

b) STRETTI LEGAMI rientrano in questa categoria:

- ✓ due o più persone fisiche o giuridiche legate da una partecipazione qualificata, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di una impresa;
- ✓ due o più persone fisiche o giuridiche legate da un legame di controllo, ai sensi dell'art. 1, paragrafi n. 1 e 2 della Direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa.
  In relazione a tale punto, si fa riferimento alle società in cui il Soggetto Rilevante[3]:

  - ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa (impresa figlia);
  - ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
  - ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statutarie;

- ✓ in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, è stata nominata in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione dei conti consolidati la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di questa impresa (impresa figlia);

[2] entro il quarto grado
[3] si veda la nozione di controllo e di influenza dominante di cui all'art 2359 Cod. Civ.

- ✓ in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

c) RELAZIONI TALI PER CUI IL SOGGETTO ABBIA UN INTERESSE SIGNIFICATIVO, DIRETTO O INDIRETTO, NEL RISULTATO DELL'OPERAZIONE

Tali soggetti rappresentano una categoria residuale rispetto alle categorie precedenti. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale categoria:

- ✓ società nelle quali il Soggetto Rilevante svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- ✓ relazioni di affari che il Soggetto Rilevante intrattiene con una persona fisica o giuridica;
- ✓ società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela;
- ✓ trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela.

Resta peraltro inteso, come ovvio, che ogni ulteriore ipotesi debba essere individuata valutando, caso per caso, la singola fattispecie.

5. Soggetti Rilevanti Directa. Identificazione

DIRECTA, sulla base delle indicazioni normative e al fine di identificare i Soggetti Rilevanti, ha adottato criteri di tipo:

- **organizzativo/qualitativo**, in quanto sono stati presi in considerazione i soggetti in base al ruolo ricoperto;

- **operativo,** in quanto si è tenuto conto della possibilità che gli stessi soggetti possano entrare in possesso di informazioni privilegiate e/o confidenziali[4].

Sulla base di tali valutazioni ha provveduto alla individuazione delle seguenti categorie di Soggetti Rilevanti:

- ✓ i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Soci;
- ✓ i Direttori Generali e i Responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- ✓ i componenti del Collegio Sindacale;
- ✓ i Responsabili di funzione, limitatamente alle funzioni aziendali in perimetro;
- ✓ gli altri soggetti che, a vario titolo, risultino coinvolti nelle attività risultanti dal "*registro dei conflitti*" e dal "*registro insider*";
- ✓ le persone fisiche che partecipano all'attività della SIM sulla base di un accordo di esternalizzazione (di seguito, i "collaboratori"), limitatamente alle funzioni aziendali in perimetro.

Si precisa che vengono considerati quali Soggetti Rilevanti i Soci con una partecipazione significativa (almeno il 5% di una categoria di azioni ordinarie di Directa).

In considerazione delle attività svolte e del loro coinvolgimento nella prestazione dei servizi di investimento della SIM, i dipendenti e collaboratori interessati sono quelli facenti parte delle seguenti **funzioni aziendali in perimetro:**

- ✓ *Customer Care;*
- ✓ *Back Office;*
- ✓ *Investor relations, innovations & strategy;*
- ✓ *Business* (nello specifico le seguenti aree: *Business Growth, Institutional Business, Platinum Client*);

I **destinatari**, quindi i Soggetti ritenuti Rilevanti, sono tenuti al rispetto della presente Policy nell'ambito dell'attività svolta per conto della SIM in particolare quando:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- abbiano accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 7, par. 1 del Regolamento Market Abuse;
- abbiano accesso a informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

[4] Intendendosi per tali:

- **confidenziali**, tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti;
- **privilegiate**, quale un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Al fine di garantire la completa conoscenza delle regole sulle Operazioni Personali e delle misure adottate dalla SIM in merito, la Funzione Compliance invia a tutti i Soggetti Rilevanti una comunicazione, che dovrà essere da questi restituita compilata, e firmata per accettazione e presa visione (**Allegato A**).

In caso di operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti, ed eventualmente dai Soggetti Collegati, su strumenti finanziari presenti sulla "*Watchlist*" questi devono compilare, e restituire firmato, l'apposito Modulo dedicato (**Allegato B**), alla Funzione Compliance.

La "*Watchlist*", comunicata dalla Funzione Compliance ai Soggetti rilevanti trimestralmente con apposita mail, elenca gli strumenti finanziari oggetto di monitoraggio e sottoposti ad obbligo di comunicazione, relativamente alle operazioni specificamente soggette all'obbligo di comunicazione.

La "*Watchlist*" viene elaborata sulla base di quanto presente nel Registro Insider e nel Registro dei conflitti di interesse.

La SIM, inoltre, prevede lo scambio di flussi informativi tempestivi tra le varie funzioni interne potenzialmente coinvolte nel processo di gestione delle operazioni personali, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento che incida sul raggio di azione dei Soggetti Rilevanti[5]. In caso di variazioni nella composizione dei Soggetti Rilevanti, la Funzione Compliance è tenuta ad inviare la succitata comunicazione ai nuovi soggetti rientranti nel perimetro di applicazione della presente Policy.

È onere della Funzione Compliance mantenere, con la collaborazione della Funzione HR, aggiornato la "*Watchlist*" e l'elenco dei Soggetti Rilevanti e Collegati.

6. Divieti e restrizioni in materia di Operazioni Personali

Come anticipato, l'art. 29, comma 1 del Regolamento delegato MiFID 2 richiede agli intermediari di adottare **procedure adeguate al fine di impedire** ai Soggetti Rilevanti di compiere determinate fattispecie di Operazioni Personali o porre in essere condotte vietate[6]. In particolare, tali procedure dovrebbero assicurare, tra l'altro, che:

- ✓ tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle Operazioni Personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia;
- ✓ l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni Operazione Personale realizzata da un Soggetto Rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni;

[5] Come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di nuove assunzioni, mutamenti nelle posizioni ricoperte, licenziamenti, dimissioni, etc.
[6] Cfr. commi 2,3,4 dell'art. 29 del Regolamento delegato MiFID 2.

✓ le Operazioni Personali notificate all'intermediario o da esso identificate sui propri conti interni vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

In ottemperanza alle suddette disposizioni, DIRECTA ha provveduto all'adozione di specifiche misure di gestione e restrizioni in materia di Operazioni Personali, che verranno di seguito descritte, distinguendo tra:

- **Operazioni Vietate;**
- **Operazioni Esenti;**
- **Operazioni soggette a Segnalazione.**

7. Operazioni Personali e condotte vietate

DIRECTA stabilisce che **tutti i Soggetti Rilevanti,** in quanto coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali, **devono astenersi dal porre in essere le seguenti attività**:

a) Operazioni Personali[7] che:

- risultino vietate in base a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di market abuse;
- implichino l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali riguardanti i clienti e le loro operazioni;
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della direttiva 2014/65/UE e vari regolamenti delegati di attuazione, ed in particolare a quelli riguardanti la disciplina del conflitto di interessi;
- abbiano una frequenza tale da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale o idonee a distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali;

Il Soggetto Rilevante che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trova in conflitto di interessi deve informare tempestivamente il superiore gerarchico che, a sua volta,

[7] cfr. art. 29, comma 2 del Regolamento delegato MiFID 2.

informerà la Funzione Compliance conformemente a quanto previsto nella Policy per la gestione dei conflitti di interesse.
Prima di intraprendere una negoziazione in strumenti finanziari, pertanto, vige la personale responsabilità di assicurarsi di non trovarsi in una delle situazioni descritte sopra.

b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione[8], ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito delle Operazioni Personali vietate di cui al precedente punto a), nonché all' art. 67, par. 3 del Regolamento delegato MiFID 2[9];

c) comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti[10]:

i. effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito delle Operazioni Personali Vietate (cfr. i precedenti punti a e b);
ii. consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Le suddette operatività, pertanto, sono da considerarsi **Operazioni Personali Vietate** se compiute da un Soggetto Rilevante.

8. Casi di inapplicabilità della Policy. Operazioni Personali Esenti.

La presente Policy **NON** trova applicazione con riferimento ad una serie di **Operazioni Personali Esenti** di seguito distinte in due categorie**:**

1. **<u>OPERAZIONI ESENTI PER LEGGE</u>**[11]:

[8] Inteso come "*Accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività, che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento" (*art. 2, comma 3, del Regolamento delegato MiFID 2).

[9] cfr. art. 29, comma 3, del Regolamento delegato MiFID 2
[10] cfr. art. 29, comma 4, del Regolamento delegato MiFID 2
[11] cfr. art. 29, comma 6 del Regolamento delegato MiFID 2

- operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;

- operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE (OICVM) o di OICR che rientrano nell'ambio di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;

2. <u>OPERAZIONI ESENTI PER DIRECTA</u>:

In primo luogo, quando le Operazioni Personali hanno ad oggetto strumenti finanziari rientranti in ordinaria attività di investimento di profilo conservativo, o su sottostanti ampiamente diversificati e non influenzabili con il proprio investimento, esse ben difficilmente darebbero luogo ad ipotesi di abusi di mercato o di conflitto di interessi[12].
Per questa ragione si considerano Esenti:

- operazioni aventi ad oggetto **titoli di Stato o obbligazioni emesse da enti sovranazionali**
- operazioni su strumenti finanziari derivati, anche cartolarizzati, aventi come sottostante indici o basket di altri strumenti finanziari, divise, commodity, tassi di interesse, ecc.

Inoltre, per ragioni di scarsa rilevanza o probabilità di dar luogo a condotte vietate, si considerano esenti anche:

- operazioni poste in essere sullo stesso strumento finanziario aventi un **controvalore mensile totale inferiore a 20.000 euro**;

- operazioni che comportano la chiusura nella stessa giornata in cui sono state effettuate;
- **transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico** (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione);
- costituzione di **diritti di pegno o di usufrutto**;
- esercizio dei **diritti di opzione**;
- operazioni di **pronti contro termine** o altre operazioni di finanziamento tramite titoli;
- adesione ad **offerte pubbliche di acquisto**, **vendita**, **sottoscrizione** e **scambio**.

Per tali operazioni, in particolare, non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti al paragrafo 9.

[12] cfr. Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23-3-2011.

9. Obblighi di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti. Operazioni Oggetto di Segnalazione.

Le Operazioni Personali poste in essere dai Soggetti Rilevanti ed eventualmente dai soggetti collegati, ad eccezione di quelle indicate al paragrafo 8 e di quelle poste in essere per il tramite di Directa, dovranno essere comunicate alla Funzione Compliance (compliance@directa.it) tempestivamente mediante l'apposito modulo predisposto (**Allegato B**), allegando copia delle contabili e dell'estratto conto pertinente o riportando le indicazioni essenziali.
Nel dettaglio, salvo le eccezioni di cui sopra, le **Operazioni Oggetto di Segnalazione** sono unicamente quelle realizzate tramite altri intermediari:

- ✓ **dal Soggetto Rilevante;**
- ✓ **dal Soggetto Collegato.**

Si specifica che sono da segnalare solo le operazioni in cui il Soggetto Rilevante agisce al di fuori della sua veste professionale[13].

Tutte le Operazioni Personali notificate alla Funzione Compliance o da essa eventualmente identificate vengono riportate sul Registro Operazioni Personali Directa (previsto al par. 10).

10. Registro delle Operazioni Personali e procedura di verifica

Directa ha adottato specifiche modalità operative che consentono la **tracciabilità** delle Operazioni Personali comunicate dai Soggetti Rilevanti.

In particolare, si prevede l'adozione di un apposito **Registro Operazioni Personali Directa** (di seguito Registro) mediante il quale:

- ✓ accogliere le nuove segnalazioni periodiche pervenute;
- ✓ annotare informazioni aggiuntive su operazioni e/o nuovi divieti e/o autorizzazioni;
- ✓ consentire analisi ed estrazioni, in vista delle verifiche svolte dalla Funzione Internal Audit o dalle Autorità di Vigilanza.

[13] cfr. art. 28 lett. a) del Regolamento delegato MiFID2.

La corretta tenuta e gestione del Registro è affidata alla Funzione Compliance, alla quale spetta anche l'esecuzione di periodiche attività di controllo volte a verificare l'adeguatezza, l'efficacia delle procedure in essere, il rispetto delle stesse e la conformità alle norme regolamentari.
Il Registro è aggiornato sulla base delle informazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti. Eventuali operazioni personali individuate dalla Funzione Compliance nello svolgimento delle proprie verifiche, se non precedentemente notificate dal Soggetto Rilevante, sono riportate nel Registro.

Il Registro viene compilato:

- con l'elenco dei Soggetti Rilevanti individuati e gli eventuali Soggetti Collegati comunicati;
- con l'elenco delle operazioni comunicate e rilevate ex post.

Le operazioni vengono registrate valorizzando i seguenti campi:

- N. progressivo;
- Data della comunicazione o controllo ex post;
- Cognome e nome del soggetto che ha effettuato l'operazione;
- Soggetto collegato, se applicabile;
- Strumento finanziario e relativo ISIN;
- Tipo dell'operazione (acquisto, vendita);
- Quantità;
- Prezzo;
- Intermediario;
- Eventuali note.

La Funzione Compliance analizza e verifica le Operazioni Personali poste in essere dai Soggetti Rilevanti, avvalendosi anche del software utilizzato ai fini di prevenzione del *Market Abuse* (cd. MAR). Laddove vi siano elementi fondati che una o più di esse costituiscano illecito di abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato o altre condotte vietate sulla base di questa Policy, la Funzione Compliance provvederà tempestivamente ad informare anche il Collegio Sindacale e, a seconda dei casi, il Soggetto Rilevante stesso o la sua funzione di appartenenza, al fine di attivarsi per sanare la situazione di anomalia o per valutare eventuali iniziative ulteriori rispetto a quanto già previsto dai singoli dispositivi in essere.

In particolare, la Funzione Compliance verifica a campione, trimestralmente:

- la corretta applicazione delle disposizioni restrittive previste per i Soggetti Rilevanti;
- l'esistenza e la completezza della documentazione pervenuta ai fini dell'annotazione sul Registro.

Particolare importanza assumerà anche il criterio della rilevanza, affinché non vengano tracciate operazioni di importo esiguo e che nulla hanno a che vedere con lo scopo della presente Policy.

Si precisa che la verifica sulle operazioni personali viene, infine, integrata da un apposito report, sviluppato in collaborazione con la struttura Sistemi Applicativi, ed utilizzato per fornire evidenza delle seguenti operazioni:

- Con riferimento ai Soggetti Rilevanti (e ad essi collegati) e agli strumenti finanziari censiti nella *Watchlist*, per completare quanto segnalato dagli stessi e riferito a conti intrattenuti con altri intermediari
- Con riferimento a tutto il personale dipendente di Directa, in forma aggregata e sintetica, al solo scopo di verificare il superamento di soglie di rilevanza in termini di numerosità, concentrazione, rischi assunti dallo stesso, che potrebbero porsi in contrasto con i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla Società.

11. Sistema Sanzionatorio

Premesso che la violazione delle disposizioni in tema di disciplina delle **informazioni privilegiate** e degli **abusi di mercato** può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte V (Sanzioni) Titolo I bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) e del Titolo II (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"), al fine di favorire il rispetto delle linee guida contenute nella presente Policy e delle relative norme interne di attuazione, Directa si riserva la possibilità di prevedere anche una **sanzione disciplinare** nelle ipotesi di comportamenti non conformi alla disciplina emanata in materia di operazioni personali. Tale sanzione verrà valutata, di volta in volta, in relazione alla singola condotta difforme.

12. Conservazione della documentazione e tutela Privacy

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Operazioni Personali dei Soggetti Rilevanti relative, la Funzione Compliance cura l'archiviazione in maniera protetta di tutta la relativa documentazione.

La conservazione della documentazione e delle Segnalazioni viene garantita per un periodo di tempo di 10 anni e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Gli eventuali dati personali e sensibili raccolti verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.

13. Aggiornamento della Policy

L'aggiornamento della presente Policy viene garantito dalla Funzione Compliance con cadenza annuale, la quale effettua, inoltre, le seguenti attività:

- ✓ predisposizione della Relazione annuale prevista dalla vigente normativa da presentare al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (cd. CCRS) e al Consiglio di Amministrazione sui risultati delle attività di controllo svolte sui diversi servizi prestati dalla SIM, con particolare riguardo anche alle verifiche svolte, i risultati emersi, le misure adottate per eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate in tema di Operazioni Personali, evidenziando le Operazioni Personali eseguite ed il nominativo dei Soggetti Rilevanti e dei Soggetti Collegati che ne hanno ordinato l'esecuzione;
- ✓ verifica del corretto recepimento da parte di tutte le strutture aziendali dei contenuti della presente Policy.

Per eventuali necessità di chiarimenti o delucidazioni in merito alla presente Policy, è possibile fare riferimento alla Funzione Compliance tramite comunicazione da inviare alla seguente mail: compliance@directa.it.